

Edizione di martedì 18 Maggio 2021

CASI OPERATIVI

Esempio di cumulo tra credito d'imposta beni strumentali e Mezzogiorno
di **EVOLUTION**

DICHIARAZIONI

Il 2 per mille dell'Irpef alle associazioni culturali
di **Luca Mambrin**

AGEVOLAZIONI

Reti agricole in attesa del provvedimento per l'e-commerce
di **Luigi Scappini**

ENTI NON COMMERCIALI

Obbligatoria la contabilità anche per l'attività istituzionale delle Onlus
di **Lucia Recchioni**

CONTENZIOSO

La validità della notifica postale "diretta"
di **Luigi Ferrajoli**

LEGGERE PER CRESCERE

Trova il tuo perché di Simon Sinek - recensione
di **Francesca Luente - Bookblogger & Copywriter**

CASI OPERATIVI

Esempio di cumulo tra credito d'imposta beni strumentali e Mezzogiorno

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

TRANSIZIONE 4.0: CASI OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come si applicano le regole di cumulo tra credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e credito Mezzogiorno?

La disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali all'articolo 1, comma 1059, L. 178/2020 prevede espressamente la cumulabilità della misura con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purché il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, *“tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap”*.

Il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015 risulta:

- cumulabile con misure di carattere generale entro il limite del costo sostenuto del bene, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap;
- non cumulabile con altri aiuti di Stato, anche in regime *de minimis*, aventi ad oggetto i medesimi costi, secondo la decisione della Commissione europea C(2018) 1661 final del 06.04.2018, par. 23.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



DICHIARAZIONI

Il 2 per mille dell'Irpef alle associazioni culturali

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 97-bis D.L. 104/2020](#) ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di destinare il **2 per mille dell'Irpef** anche in favore di **associazioni culturali** iscritte in un apposito **elenco** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **D.P.C.M. 16.04.2021**, in attuazione della norma in esame, ha individuato i **soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme**, le **modalità operative** per la destinazione del due per mille, le **modalità di riparto delle somme tra i beneficiari**, gli **obblighi dei beneficiari** e le **modalità ed i termini** per l'eventuale recupero delle somme.

Ai sensi dell'articolo 1 del citato D.P.C.M. i soggetti potenzialmente beneficiari al 2 per mille sono le **associazioni senza scopo di lucro** di cui al libro I del codice civile che:

- a) abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la **finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali**;
- b) **risultino esistenti da almeno 5 anni** al momento della presentazione della domanda di ammissione all'elenco.

Le associazioni interessate **dovevano presentare domanda di ammissione** all'elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro il **26.04.2021** esclusivamente per **via telematica** dal sito web del Ministero della cultura all'indirizzo <https://www.beniculturali.it/>.

La possibilità di devolvere il 2 per mille dell'Irpef alle associazioni culturali **non rappresenta** una novità assoluta nel panorama legislativo, in quanto tale possibilità era già stata prevista per il periodo d'imposta 2015 L. 208/2015; le modalità attuative erano state allora definite con il **D.P.C.M. 21.03.2016**.

Ciò premesso, le associazioni già incluse nell'elenco redatto ai sensi del D.P.C.M. 21.03.2016 **potevano confermare**, entro il **26.04.2021**, a pena di decadenza dal medesimo elenco, la

sussistenza dei requisiti previsti dall'**articolo 1, comma 1, D.P.C.M. 16.04.2021**, allegando la relativa documentazione.

L'**articolo 1, comma 4, D.P.C.M. 16.04.2021** prevede poi quanto segue:

- entro il **10 maggio 2021** il Ministero della cultura redige l'elenco degli enti che hanno validamente presentato domanda di iscrizione o dichiarazione di conferma dei requisiti, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del medesimo Ministero;
- entro il **21 maggio 2021** il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori nei dati relativi all'iscrizione, con apposita mail all'indirizzo duepermille@beniculturali.it;
- entro il **10 giugno 2021** il Ministero della Cultura trasmette gli **elenchi definitivi**, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul proprio sito web e all'Agenzia delle entrate per la determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in base alle scelte effettuate dai contribuenti.

I **contribuenti** possono effettuare la **scelta per la destinazione** del due per mille della propria Irpef per l'anno 2020 a favore di uno dei soggetti beneficiari ammessi al riparto:

- utilizzando la **scheda contenuta nella Certificazione Unica**;
- nel **modello 730-1** in caso di presentazione del modello 730;
- nel **modello Redditi Persone Fisiche 2021**.

Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio, il contribuente deve:

- **apporre la propria firma** nell'apposito riquadro presente nella scheda. L'apposizione nel riquadro di un segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata;
- indicare il **codice fiscale dell'associazione cui vuole destinare la quota del due per mille**.

La scelta deve essere fatta per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

Gli importi relativi alle scelte **prive di indicazione del codice fiscale**, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi previsti sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA

Indicare il codice fiscale del beneficiario

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni benefarie.

Il decreto al **comma 5** dell'articolo 2 precisa infine che la scelta di destinazione del due per mille dell'Irpef **non è alternativa alle scelte di destinazione:**

- dell'**otto per mille** allo Stato oppure a un'istituzione religiosa;
- del **cinque per mille** per finalità di interesse sociale, ivi incluse le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali;
- del **due per mille in favore di un partito politico**.

AGEVOLAZIONI

Reti agricole in attesa del provvedimento per l'e-commerce

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il 1° luglio, come noto, cambierà il regime Iva per l'**e-commerce** che, nella nuova formulazione non prevede più trattamenti diversificati in ragione dell'assoggettamento o meno dei prodotti ad accisa.

Per i **prodotti** soggetti ad **accisa**, quali il **vino** o la **birra**, permarranno tuttavia **complicazioni** che **mantengono difficoltosa**, ma soprattutto onerosa, la **scelta** di posizionarsi, anche nei **mercati comunitari**, con le vendite dirette senza appoggiarsi a un distributore.

Per **supportare** le **aziende** in questo particolare e difficile momento economico il **Legislatore**, con il [comma 131](#) della L. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021), ha riproposto il **credito d'imposta** di cui all'[articolo 3, comma 1, D.L. 91/2014](#).

Si tratta di una **agevolazione**, sotto forma di credito di imposta, che vuole premiare:

- la **realizzazione** o **l'ampliamento** di **infrastrutture informatiche** finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale,
- la **creazione**, ove occorra, di **depositi fiscali virtuali** nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali,
- le **attività** e i **progetti** legati all'**incremento delle esportazioni**.

Particolarità dell'agevolazione sono, da un lato, la fruibilità per il **solo settore agricolo** e **agroalimentare** e, dall'altro, la **limitazione** soggettiva alle **sole reti di imprese** anche costituite in **forma cooperativa** o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle **Strade del vino** di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera a\), L. 268/1999](#). L'**intento** del Legislatore è evidentemente quello di **sostenere gruppi** di imprese nella realizzazione di strutture atte a **portare il prodotto** agricolo all'**estero**, attraverso la realizzazione di siti *e-commerce* nonché stipule di accordi con

spedizionieri per cercare di risolvere, ad esempio, le complicazioni connesse alla vendita del fresco, sperando che la previsione di un credito tramite la condivisione dei costi possa rappresentare uno stimolo in tal senso.

Il **credito** di imposta introdotto, in misura pari al **40% delle spese sostenute** e comunque nel **limite** massimo di **50mila euro**, mutuato dalla precedente norma agevolativa di cui al D.L. 91/2014, è concesso per il triennio **2021 – 2023**; tuttavia, per essere pienamente operativo necessita di un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate con cui devono essere individuati i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione** del credito d'imposta per poter rispettare i **limiti di spesa pari a 5 milioni di euro per anno**.

L'intervento deve essere letto anche alla luce del fatto che le novità che arriveranno con il **1° luglio 2021** per l'**e-commerce** (salvo eventuali ulteriori proroghe, essendo l'entrata in vigore originariamente prevista per lo scorso 1° gennaio), non comportano, purtroppo, l'abbattimento dei costi, soprattutto in riferimento alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, che rimane dovuta nel Paese di destino.

Per quanto riguarda l'Iva, l'attuale sistema prevede, per tali prodotti, quali vino e birra, la debenza dell'Iva nel **Paese di destino**, a prescindere dal volume di affari generato nel corso dell'anno.

A partire dal **prossimo 1° luglio**, se è vero che **verranno meno le distinzioni di trattamento** tra prodotti soggetti o meno ad accisa, è altresì noto che le **soglie**, al superamento delle quali scatta la previsione di debenza dell'Iva nel Paese di destino (che sempre dal 1° luglio sarà individuato in quello di spedizione del bene ceduto), **verranno unificate**; infatti, sarà sufficiente superare un volume di affari complessivo pari a 10.000 euro per far scattare l'assolvimento nel Paese di destino.

A parziale mitigazione di quello che nei fatti potrebbe rappresentare un inasprimento del regime, è previsto lo **OSS** (*One stop shop*) con cui è possibile accentrare nella propria posizione Iva italiana l'assolvimento delle imposte dovute nei vari Paesi comunitari. Unica **complicazione** è la conoscenza delle **aliquote** applicate nei suddetti **Paesi**.

Una **strada alternativa** percorribile, sia in **forma individuale o societaria**, sia tramite **rete di impresa**, è effettuare l'investimento fruendo delle agevolazioni previste per l'acquisto di **beni strumentali** dalla **L. 178/2002**; tuttavia, in questo caso bisogna **verificare** l'eventuale **appeal** in termini di credito di imposta concesso.

ENTI NON COMMERCIALI

Obbligatoria la contabilità anche per l'attività istituzionale delle Onlus

di Lucia Recchioni



Inizia GRATIS la tua formazione!
Iscriviti subito alla nuova edizione
e frequenta gratuitamente i
due incontri dei redditi di maggio!

Scopri l'offerta prova >

Anche sulle **Onlus** grava un obbligo di **tenuta della contabilità** in relazione sia all'**attività istituzionale** che a quella **connessa**: in mancanza, i **contributi pubblici** accreditati sul conto corrente possono essere **sequestrati**.

Sono queste le precisazioni offerte dalla **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 19163 depositata ieri, 17 maggio**.

Il caso riguarda una **Onlus**, la quale aveva ricevuto **finanziamenti pubblici** dalla **Regione Campania** ma che si vedeva sequestrati i conti sui quali venivano accreditati, essendo stato ritenuto sussistente un nesso di derivazione con il **reato tributario di cui all'articolo 4 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele)**, non essendo mai stati i suddetti contributi contabilizzati.

La Onlus promuoveva **ricorso per cassazione**, evidenziando che **le somme avevano provenienza lecita** e che, quindi, **non potevano derivare dal reato contestato**.

Tra l'altro la **Onlus** contestava l'affermazione del Tribunale secondo la quale il finanziamento regionale avrebbe dovuto essere contabilizzato: ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. 460/1997 le **attività istituzionali** godono infatti di un **trattamento fiscale agevolato**.

Il **contributo pubblico** era stato erogato dalla Regione per la **ristrutturazione di un immobile**, ed era dunque **finalizzato alla realizzazione degli scopi istituzionali**, ragion per cui **non doveva essere contabilizzato** per poter essere recuperato a tassazione.

Di diverso avviso si è però mostrata la **Corte di Cassazione**, la quale ha ritenuto che **le somme fossero comunque soggette all'obbligo di contabilizzazione "indipendentemente dal fatto che fossero esenti da tassazione e dall'obbligo della relativa dichiarazione fiscale"**.

Invero l'[articolo 20 bis D.P.R. 600/1973](#) (la cui abrogazione è prevista dall'[articolo 102 D.Lgs. 117/2017](#)) prevede espressamente che le Onlus, **a pena di decadenza di benefici fiscali** per esse previsti, devono *"in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22"*.

Sussiste, quindi, in capo alle Onlus, un obbligo di contabilizzazione che, sebbene preveda semplificazioni rispetto all'ordinario regime previsto per le imprese commerciali, è comunque finalizzato a garantire **trasparenza** ed **efficienza** nella loro gestione, anche in considerazione delle importanti **agevolazioni fiscali** previste.

Pertanto la **Corte di Cassazione** ha ritenuto corretto quanto statuito dal Tribunale, il quale, **in mancanza di una contabilità, ha ritenuto impossibile ricostruire la destinazione effettiva dei contributi pubblici** e ha qualificato **sequestrabili** le somme sul conto corrente, in quanto confluite nella **ricostruzione della base imponibile** sulla quale è stato calcolato l'importo delle **imposte evase**.

Tra l'altro le somme erano **già presenti sul conto alla data di commissione del reato**, ragion per cui deve ritenersi **legittimo il sequestro**.

Come infatti ricordato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame "se è **sempre legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta**, senza che sia necessaria la dimostrazione del **nesso di derivazione** delle somme di denaro **presenti sui conti correnti o sui depositi bancari riconducibili all'indagato al momento della commissione del delitto**, invece per le somme di valore corrispondente **entrate a far parte del suo patrimonio in un momento successivo** occorre dimostrare che esse siano in qualche modo **collegabili** al reato e dunque **ad esso legate da un rapporto di derivazione**, anche indiretta".

Le somme presenti sul conto già prima dell'accertamento del reato, seppur derivanti da un **accredito della Regione**, sono state pertanto pienamente **ricondotte al profitto del reato**, inteso quale **risparmio di spesa** derivante dal delitto presupposto.

CONTENZIOSO

La validità della notifica postale “diretta”

di Luigi Ferrajoli

Master di specializzazione

REVISIONE ENTI LOCALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Argomento di particolare interesse riguarda la **validità della notifica postale “diretta”**, in particolare di atti tributari, in caso di assenza temporanea del destinatario, eseguita dall’Ente Impositore.

L’[articolo 1 L. 890/1982](#) prevede che in caso di **notificazioni** di atti in materia civile, amministrativa e penale, l’ufficiale giudiziario possa avvalersi del **servizio postale** (possibilità che gli viene preclusa solo se l’autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente), e per la notifica di atti in materia civile e amministrativa da eseguirsi fuori dal comune **ove ha sede l’ufficio** per i quali l’Ufficiale giudiziario sia obbligato ad avvalersi del servizio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.

Ebbene, in caso di notifica di un atto tributario a mezzo del **servizio postale**, nell’ipotesi di **irreperibilità relativa** del destinatario, è prevista la compilazione di **due avvisi di ricevimento**:

- il primo, di colore verde, conforme al modello di cui all’articolo 2 della summenzionata Legge e relativo alla **raccomandata che contiene l’atto**, viene presentato dall’ufficiale giudiziario all’ufficio postale, unitamente alla busta chiusa contenente l’atto da notificare e poi completato dall’addetto al recapito in base agli esiti della notifica;
- il secondo, relativo alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), viene redatto, a cura dell’agente postale, all’atto dell’invio **della raccomandata spedita** quando non sia stato possibile notificare l’atto giudiziario per assenza del destinatario o di altre persone idonee al ritiro.

Tale questione, però, **non è di facile interpretazione**, infatti, la **giurisprudenza** sull’argomento registra **decisioni contrastanti e divergenti**.

Premesso ciò, in ordine ad un primo orientamento giurisprudenziale “*al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa*

l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l'avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta a della persona cui il plico è stato consegnato" (Corte di Cassazione, n. 2638/2019).

In altre parole, secondo tale principio la notificazione a mezzo posta, nel caso **di assenza temporanea del destinatario**, si perfezionerebbe con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente **l'avviso della tentata notifica** e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale.

Sicché, ai fini della ritualità della notifica è **richiesta la sola prova della spedizione della detta raccomandata** (c.d. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione.

Il secondo orientamento giurisprudenziale, ormai prevalente, prevede ai fini della **prova** del perfezionamento del procedimento notificatorio che la parte fornisca la prova dell'effettivo e regolare invio dell'avviso di ricevimento relativo alla **raccomandata** di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito; verifica che presuppone, pertanto, **l'esibizione in giudizio** da parte del soggetto notificante **dell'avviso di ricevimento** della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avvertimento consente di **verificare** che il destinatario abbia avuto **effettiva conoscenza del deposito** dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (**Corte di Cassazione, n. 16601/2019**).

Sennonché recentemente le Sezioni Unite, interpellate sulla questione, con la [sentenza n. 10012/2021](#) hanno cercato finalmente di chiarire questa situazione, osservando che "*in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.*"

LEGGERE PER CRESCERE

Trova il tuo perché di Simon Sinek - recensione

di Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter

Partire dal perché è uno dei cinque libri scritti da **Simon Sinek**. Imprenditore e consulente di aziende di qualsiasi dimensione, dalla piccola realtà sino a Microsoft, il Pentagono e l'ONU. Quando si parla di **TED Talks**, non possiamo non nominare Sinek. Il suo *speech* sulla teoria del *Golden Circle* è infatti nella classifica dei primi venti TED più scaricati al mondo.


Questo è difatti il tema centrale della trama di **Partire dal perché**: comprendere a fondo quale dei tre valori concentrici del **cerchio d'oro** ci permetta di ispirare le persone grazie al nostro perché o a quello della nostra società.

Mi sono sempre chiesta se questo talento fosse innato o se come sostiene **Seth Godin** ne "La pratica" si possa allenare il muscolo della creatività e quindi le nostre abilità e competenze. O se fosse unicamente indispensabile nascere portando il nome di **Steve Jobs**. Alcune persone usano questa tecnica senza nemmeno sapere che esiste. Altre imparano a manipolare, altre anelano ad essere quel leader capace di **ispirare**.

La variabile in gioco non è di poco conto: è la fedeltà del cliente. Più che di *repetitive customers* si parla proprio di veri e propri *fan* del nostro *brand*.

Potrà sembrarti un ragionamento abbastanza retorico così come forse abbastanza familiare. La differenza sta nell'applicare e far proprio il fine di voler partire dal nostro perché ed arrivare a quello delle altre persone affinché i nostri e i loro valori matchino.

Ottenere la fedeltà del cliente quand'essa è legata alla paura, non procurerà un risultato a lungo termine.



Il **Golden Circle**, spiega Simon Sinek, è simboleggiato da tre cerchi concentrici che rappresentano ciascuno il diverso livello decisionale delle persone, in base alla struttura ed al **funzionamento del cervello**:

1. “Cosa” è il cerchio più esterno;
2. “Come” è quello intermedio, contenuto nel Cosa;
3. “Perché” è il cerchio più piccolo, interno ai primi due ossia il nucleo.

A dirla tutta, spesso capita di leggere pagine di “Chi siamo” tutte pressoché uguali. Si tratta di una **mucca viola** o una delle qualsiasi mucche marroni?

Il modo, tuttavia, in cui i potenziali clienti scelgono non è solo razionale attraverso la **corteccia cerebrale** che è responsabile per l'appunto dei nostri pensieri razionali ed analitici e del linguaggio. In tal senso, interiorizziamo il Cosa e il Come, cercando di ordinare le informazioni acquisite per ritenerle utili piuttosto che prioritarie. Facciamo un'analisi, in sostanza.

Quando un *leader* ci comunica il suo perché, entra in contatto con il nostro **sistema limbico**, capace di influenzare quelle che chiamiamo le **decisioni d'istinto** o di pancia. Simon Sinek racchiude proprio in questo concetto il **ruolo di un leader**: ispirare.

“I grandi leader sanno ispirare le persone all’azione.”

*Essere capaci di ispirare significa dare agli altri uno scopo o un senso di appartenenza
che non ha nulla a che fare con incentivi esterni o vantaggi da conquistare”.*

